

INTEGRAZIONE NEL TRACCIATO XML PER L'INVIO DELLA PRESCRIZIONE ELETTRONICA DELL'INFORMAZIONE DEL CODICE FISCALE DEL MEDICO

A seguito dell'analisi effettuata sui dati delle prescrizioni trasmesse dai medici nella fase di sperimentazione, così come previsto dal DPCM del 26 marzo 2008, è emersa la necessità di individuare ulteriori soluzioni legate alla difficoltà, in alcuni casi, di acquisire e trasmettere correttamente al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) il codice a barre stampato sulla ricetta cartacea del SSN.

Le procedure che elaborano i dati delle ricette trasmesse consentono al sistema, attraverso le informazioni contenute nel codice a barre, di:

1. associare il codice fiscale del prescrittore al numero del ricettario che gli è stato assegnato presso il punto di distribuzione della ASL;
2. verificare, attraverso il ricongiungimento dei dati delle ricette prescritte con quelli delle ricette erogate, il raggiungimento della soglia concordata ai fini del controllo dell'inadempienza rispetto a quanto previsto dal DPCM 26.03.2008 e conseguentemente di permettere l'applicazione di quanto normato nell'accordo nazionale dei medici.

Dalle verifiche effettuate sui i dati attualmente elaborati risulta che in molti casi non è possibile eseguire i controlli suddetti.

A tal fine si rende necessario introdurre un'informazione aggiuntiva, tramite l'indicazione del codice fiscale del medico in un apposito campo dell'attuale tracciato record, in analogia con quanto previsto dal DM 26 febbraio 2010 per la trasmissione dei certificati di malattia.

In particolare, l'integrazione consiste nell'inserire nel campo del tracciato record denominato **Ricetta2**, il codice fiscale in chiaro del medico prescrittore che sta **compilando** la ricetta di cui si trasmettono i dati e che deve coincidere con le informazioni riportate nello spazio della ricetta cartacea del SSN destinato al timbro e alla firma.

Tale integrazione non comporta ulteriori adeguamenti software in quanto il codice fiscale da inserire nel campo Ricetta2 coincide nella grande maggioranza dei casi, con il codice fiscale del medico a cui è stato assegnato il ricettario cartaceo del SSN che si sta utilizzando nella trasmissione dati e che solo in alcuni casi può essere adoperato anche da altri medici.

L'integrazione viene estesa anche a tutte le Regioni/Province che stanno effettuando o hanno già concluso la sperimentazione della ricetta elettronica attraverso la gestione del numero di ricetta elettronica (NRE), essendo il tracciato record lo stesso di quello utilizzato dai medici prescrittori per gli adempimenti previsti dal DPCM del 26 marzo 2008.

La trasmissione di tale informazione sarà resa **obbligatoria** a partire dalla data di passaggio a regime di ciascuna Regione/Provincia Autonoma, prevista dai singoli decreti di fine sperimentazione. La mancata impostazione di tale informazione nel tracciato comporterà lo **scarto** della ricetta.

Per agevolare i test delle case produttrici di software e delle Regioni / Province Autonome, verrà comunque introdotto dal 21 febbraio 2011 e fino all'entrata in fase di regime della Regione / Provincia Autonoma un apposito codice diagnostico di avvertenza in caso di mancata indicazione del codice fiscale richiesto, senza che vi sia scarto della ricetta.